

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

In composizione Interregionale Centro

Procedimento n. 05/2026/INTERREGIONALE CENTRO

PROVVEDIMENTO DECISIONALE

Il Collegio dei Probiviri del CSI in composizione Interregionale Centro, così composto:

- Roberto Pietro Valli (Presidente- Relatore)
- Amelia Morgano (Componente)
- Silvia Cavallini (Componente)

a scioglimento della riserva assunta a conclusione dell'Udienza svoltasi il 30.06.2026 in via telematica nell'ambito del Procedimento n. 05/2026, di cui in atti, a seguito dell'atto di deferimento promosso dal Procuratore Associativo Nazionale del CSI [Procedimento RGPA 04/2026 I SEZ.] inviato al Collegio Nazionale dei Probiviri e Comunicato al deferito Sig. xxxxxxxx, del Comitato CSI di xxxxxxxx per i fatti a lui ascritti in occasione della Manifestazione xxxxxxxx denominata "~~xxxxxxx~~", gara in cui il deferito svolgeva le mansioni di xxxxxxxx

Espone

Il deferimento recante quali fatti contestati "*La violazione dei Regolamenti e delle istruzioni di gara, mettendo in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla Manifestazione*" fa seguito all'avvio del Procedimento del Procuratore Associativo a carico del Sig. xxxxxxxx, conseguente alla segnalazione fatta pervenire al Procuratore medesimo da parte del Comitato CSI di xxxxxxxx.

PREMESSE

Data 29.05.2026. Il Procuratore associativo, così come da Art. 10 del Regolamento della Procura Associativa, ha inviato al Collegio Nazionale dei Probiviri comunicazione di deferimento a carico del tesserato xxxxxxxx nato xxxxxxxx ad xxxxxxxx – Tessera xxxxxxxx (Comitato Territoriale di Xxxxxxxx) qualifica Arbitro/Giudice di gara per fatti attinenti lo svolgimento della manifestazione di xxxxxxxx denominata " xxxxxxxx. Contestualmente la medesima comunicazione veniva inviata al Sig. xxxxxxxx informandolo dell'avvio del procedimento.

Nell'atto di deferimento, il Procuratore Associativo quali fatti contestati riportava "*Violazione dei regolamenti e delle istruzioni di gara, mettendo in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla manifestazione*" facendo seguire alla descrizione sintetica del fatto i motivi del deferimento a conclusione dei quali e della connessa istruttoria documentale comunica l'avvenuto avvio del procedimento ed il contestuale deferimento a questo Collegio Nazionale dei Probiviri, richiedendo i successivi atti di competenza del Medesimo.

Data 29.05.2026. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri con proprio provvedimento, nel dare atto del deferimento, nominava il Collegio Interregionale Centro nelle persone dei Probiviri Roberto Pietro Valli (Presidente e Relatore), Amelia Morgano (Componente) e Silvia Cavallini (Componente) .

Dato atto che in data 08.06.2026 Il presidente del Collegio Interregionale Centro, Roberto Pietro Valli fissava la prima udienza come da Avviso di Convocazione. L'udienza veniva fissata per il giorno 30.06.2026 alle ore 18,30 attraverso piattaforma Teams convocando le Parti, ivi compresi eventuali Patrocinatori a difesa e contestualmente dandone comunicazione al Procuratore Associativo, all'Ufficio Giuridico Nazionale CSI. Con la medesima si invitano le parti a presentare eventuali memorie entro 24.06.2026 .



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Preso atto che in data 22.06.2026 perviene a questo Collegio da parte del deferito l'atto di nomina a proprio difensore dell'Avvocato xxxxxxxx, che convalida e contestuale perviene memoria di quest'ultimo a discolpa e giustificazione dei fatti oggetto del deferimento a carico del proprio assistito. Conclude formulando, nell'interesse del proprio assistito, le proprie conclusioni e richieste da ritenersi esposte in ordine: preliminare, gradata subordinata, nel merito ed estremo subordine.

Preso atto che in data 24.06.2026 perviene a questo Collegio memoria del Procuratore Associativo con riferimento alle questioni in esame ed a confutazione di quanto pervenuto dall'Avv. xxxxxxxx e con conclusione nel merito rimandata alla fissata udienza.

Preso atto che in data 24.06.2026 perviene a questo Collegio memoria da parte del Presidente del Comitato di xxxxxxxx, xxxxxxxx, tese a confutare le tesi difensive avversarie ed a ribadire alle eccezioni preliminari e con riferimento nel merito alle questioni in esame esponendo in dettaglio i fatti oggetto del deferimento, concludendo con richieste esposte in via preliminare, nel merito ed in eventuale successivo estremo subordine.

Dato atto che questo Collegio ha regolarmente effettuato tutte le comunicazioni di rito attraverso il servizio mail (pec ove fosse stato esplicitamente richiesto) alle Parti, al Procuratore Associativo ed all'Ufficio Giuridico del CSI Nazionale compreso l'invio della relazione introduttiva avvenuto in data 26.06.2026 con indicate le tempistiche del Procedimento nonché i fatti, le motivazioni, le conclusioni e le questini di merito che lo caratterizzano.

Dato atto che in data 30.06.2026 alle ore 18,30 si teneva udienza da remoto alla presenza di questo Collegio in totale composizione.

Risultano presenti: il Procuratore Associativo Nazionale CSI Avv. Dario Murra, il deferito Sig. xxxxxxxx con il proprio difensore Avv. xxxxxxxx, il Sig. xxxxxxxx Giudice di gara nell'evento in epigrafe, il Sig. xxxxxxxx Presidente della Soc. xxxxxxxx di xxxxxxxx responsabile dell'organizzazione dell'evento stesso e l'Avv. xxxxxxxx Presidente del Comitato CSI di xxxxxxxx, in aggiunta qualità di difensore di se stesso, avendone le prerogative.

Il Presidente avverte le parti che l'udienza ha carattere riservato, talchè non potrà essere registrata e nella stanza di ognuno non possono essere presenti altre persone. La parti assentono, così impegnandosi. Al contempo cita e ricorda agli astanti che è funzione preliminare di questo Collegio quella di ricercare sempre soluzioni conciliative e compromissorie in quanto esse siano da ritenersi implicite in ogni documento fondativo del CSI (ex Statuto e Patto Associativo).

Il Presidente si astiene dalla lettura della Relazione introduttiva in quanto già inviata alle Parti ed al Procuratore Associativo in precedente data del 26.06.2026, nonché riportata sinteticamente in verbale citando le tempistiche di cui sopra.

Si teneva a seguire l'udienza, redigendo di tanto relativo verbale.

FATTO

Con l'atto di deferimento [Procedimento RGPA 04/2026 I SEZ.] il Procuratore Associativo richiama la segnalazione pervenutagli dal Comitato CSI di xxxxxxxx circa le azioni poste in essere dal tesserato Sig. xxxxxxxx del Comitato CSI di xxxxxxxx, durante lo svolgimento della manifestazione di xxxxxxxx denominata "xxxxxxx" gara amatoriale svoltasi ad xxxxxxxx in data xxxxxxxx

La segnalazione pervenuta al Procuratore Associativo si basa sul "Rapporto dei fatti di gara" redatto dal Giudice preposto a dirigere la medesima, Sig. xxxxxxxx presente ed ascoltato dal Collegio all'udienza del 30-06-2026.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Gli Operatori, tutti tesserati CSI, a vario titolo riportati nel Rapporto di gara, oltre al Giudice stesso ed al Sig. xxxxxxxx, in qualità di xxxxxxxx, appaiono essere il Sig. xxxxxxxx quale Presidente della xxxxxxxx di xxxxxxxx, organizzatore dell'evento ed il xxxxxxxx del Comitato di xxxxxxxx, individuato poi successivamente nella persona del xxxxxxxx del medesimo Comitato, xxxxxxxx.

Sia il sig. xxxxxxxx Presidente della xxxxxxxx di xxxxxxxx che xxxxxxxx Presidente Comitato Territoriale CSI di xxxxxxxx hanno preso parte e sono stati ascoltati da questo Collegio all'udienza del 30-06-2026.

Specificatamente il Sig. xxxxxxxx sulla base della documentazione offerta dal Procuratore Associativo ed in atti del presente procedimento, autorizzava la partenza di un numero imprecisato di atleti (leggesi sul Rapporto di gara 8/13) non avendo la prescritta autorità per farlo, attesa la mansione di addetto al cronometraggio da lui ricoperta in occasione dell'evento in esame.

Nel suddetto documento avente ad oggetto *"Rapporto dei fatti di gara"* il sig. xxxxxxxx Giudice di gara riporta cronologicamente il susseguirsi dei fatti ed i nominativi degli Operatori, ognuno con specifiche mansioni, che sono stati protagonisti della vicenda e si conclude con la decisione di rinuncia, da parte del Giudice di gara Sig. xxxxxxxx, di continuare a presenziare all'evento (*"visti i fatti, redigevo un comunicato di sospensione di gara, prima di lasciare l'evento alle 10:15 riferivo al Presidente xxxxxxxx che avevo già notiziato il xxxxxxxx del Comitato di xxxxxxxx dei fatti occorsi"*).

Nell'atto di deferimento si riportano inoltre le motivazioni addotte dal Sig. xxxxxxxx circa il suo comportamento e riferibili al fatto che non vi potessero essere ritardi nel dare inizio alla gara.

A sostegno della gravità di tale comportamento il Procuratore cita il potenziale pericolo a cui si sarebbero stati esposti gli atleti se non si fosse tempestivamente provveduto alla chiusura delle strade interessate dal percorso.

In successiva memoria (per estratto), pervenuta in tempo utile, nell'interesse del deferito da parte del proprio Avvocato, nel sottolineare in premessa il particolare rilievo del fatto per l'ordinamento sportivo, solleva "eccezione preliminare di nullità del deferimento per indeterminatezza e genericità dell'addebito" imputabile a incompletezza nella individuazione delle specificità della motivazione a base del deferimento.

Solleva inoltre "eccezione preliminare di incompletezza dell'istruttoria e di carenza dell'accertamento in ordine ai fatti e all'elemento soggettivo della condotta". Formula inoltre "eccezione preliminare di inidoneità del compendio probatorio a sostenere l'azione disciplinare" in quanto viene giudicato carente il materiale probatorio prodotto dalla Procura Associativa e dunque inidoneo a sostenere le ragioni del deferimento, basato su un'istruttoria a sola base documentale. Appare quindi evidente l'assenza di ulteriori elementi istruttori e dichiarazioni di terzi coinvolti nella vicenda. Nell'interesse del proprio assistito conclude sostenendo la piena consapevolezza di quest'ultimo circa la situazione di sicurezza del percorso, la conseguente regolare effettuazione della corsa senza alcun tipo di incidente. In conclusione vengono avanzate quattro ipotesi di richiesta gradate e sollecitate

- in via preliminare: inammissibilità ovvero inammissibilità del deferimento.
- in via subordinata: rinnovazione dell'attività istruttoria mediante le dichiarazioni dei soggetto rilevanti per l'accertamento dei fatti.
- nel merito: rigettare integralmente il deferimento in quanto non adeguatamente provato. Conseguentemente prosciogliere il Sig. xxxxxxxx da ogni addebito ad esso iscritto
- in via di estremo subordine applicare il minimo trattamento sanzionatorio consentito dall'ordinamento associativo.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

In conseguente memoria (per estratto), pervenuta in tempo utile, ed in replica alla precedente del difensore del deferito, la Procura Associativa, si pronuncia sull'indeterminatezza dell'addebito ritenendo invece il medesimo, determinato in quanto ascrivibile alla violazione dei regolamenti e delle istruzioni di gara lesivi dei principi di correttezza e probità che, in virtù dello Statuto e del Codice Etico del CSI sono fonte primaria di valutazione.

Sull'eccezione di incompletezza (per estratto) il Procuratore si esprime sulla fondatezza e legittimità della fonte probatoria (Rapporto dei fatti di gara), riconoscendo al deferito, così come dal dispositivo di fissazione dell'udienza, pieno titolo a difendersi in udienza stessa e sottolineando la piena competenza del Collegio ad esercitare eventuale ulteriore attività istruttoria se ritenuta utile. Termina con il sottolineare la non competenza per indagini che coinvolgano Organismi non facenti parte del CSI e comunque ogni altra risultanza istruttoria non avrebbe portato a diversa conclusione circa l'esercizio da parte del Latini di prerogative che non gli competevano.

A conclusione il Procuratore Associativo chiede:

- rigetto delle eccezioni preliminari della difesa del deferito e discussione in udienza

In successiva memoria di replica (per estratto), pervenuta in tempo utile, al fine della confutazioni delle tesi difensive, il Presidente del Comitato CSI di xxxxxxxx in difesa e rappresentando se medesimo in qualità di xxxxxxxx, a sostegno della propria richiesta finale confuta analiticamente le considerazioni del deferito. Per estratto le argomentazioni poste a sostegno si articolano in risposta alle eccezioni preliminari del deferito con considerazioni circa la pretesa nullità di deferimento ed esponendo reiterati richiami alle normative regolamentari di riferimento (fonte testo Sport in Regola ed altri).

Nel merito prosegue con la ricostruzione del fatto confutando radicalmente le allegazioni della difesa, evidenziando in particolare come la ricostruzione dei fatti offerta da controparte risulti smentita dagli atti ufficiali allegati al deferimento, dalle norme che regolano le specifiche competenze del deferito al momento del fatto, risultate privo delle necessarie qualifiche per disporre la partenza dei concorrenti.

A conclusione facendo seguito ai suddetti articolati motivi della confutazione, la Parte esprime tre diverse richieste a questo Collegio gradandole e sollecitandole

- in via preliminare: rigettare le eccezioni preliminari della difesa del deferito
- nel merito: accertamento del comportamento del deferito e comminare adeguata sanzione disciplinare.
- in via di estremo subordine: escussione dei Sigg. xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx (nelle loro specifiche qualità in essere) e procedere ad ogni ulteriore valutazione circa la responsabilità del deferito

CONSIDERAZIONI A MARGINE

Prima di esporre le Motivazioni della decisione, questo Collegio ritiene opportuno esprimere alcune considerazioni a margine.

Dai fatti emersi, dalle memorie prodotte ed a tutela delle competenze tecniche ma soprattutto associative degli Ufficiali di gara e con il non celato obiettivo di non creare precedenti giurisdizionali associativi interni all'Associazione, va chiarita l'affermata validità privilegiata (ex Art. 77 – Fonti per l'amministrazione della Giustizia sportiva da Sport in Regola) del Rapporto di gara, salvo subentranti controprove Rapporti/Relazioni ufficiali di Osservatori e/o Commissari di gara o altre figure fra le cui competenze vi rientri la facoltà di contraddittorio e di confutazione del Rapporto del Giudice di gara.

E' parere di questo Collegio che sia opportuno evidenziare come un'azione preliminare alla competizione di maggiore coordinamento fra i vari Ufficiali di gara, avrebbe potuto con buona

possibilità favorire una maggiore attenzione alle procedure iniziali, come ad esempio organizzare un incontro preliminare fra i vari Ufficiali di gara stessi, dare le ultime disposizioni generali, verificare che sussistano le indispensabili condizioni di sicurezza e mediche, fare reciproche presentazioni (appare quantomeno anomalo che il Giudice di gara non conosca il cronometrista o altri ufficiali di gara ad esso subalterni) ed eventuali altre procedure.

A margine inoltre delle successive determinazioni, il Collegio ritiene necessario ribadire quanto precisato in apertura di udienza, vale a dire la reale necessità del rispetto dei vari ruoli all'interno dell'Associazione e sottolineare di conseguenza l'importanza della loro netta separazione, non solo a beneficio della funzionale attività associativa e sportiva, ma anche a fronte di un ulteriore elemento di primo piano consistente nell'immagine che l'intera struttura Associativa trasmette al pubblico contesto.

L'attività degli Operatori che in CSI si basa principalmente sul volontariato, richiede ancora maggiore attenzione ad una suddivisione di ruoli che non vada a sminuire le funzioni di alcuno ed allo stesso tempo che impedisca qualsiasi azione di prevaricazione, di per sé demotivante e possibile motivo di allontanamento dall'Associazione.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio in udienza ha specificato la propria primaria funzione conciliatoria finalizzata ad una ricomposizione delle Parti ai fini del comune obiettivo di far crescere l'Associazione nel rispetto sempre e comunque dei principi, delle regole e dei ruoli che sono elementi fondanti alla base dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del CSI.

Nel merito i fatti desunti dai documenti ufficiali e dalle dichiarazioni rese in udienza, di cui verbale in atti, così come da successive memorie, racchiudono un carattere di sostanziale prevaricazione della funzione del Giudice di gara nello svolgimento delle sue mansioni, prevaricazione esercitata da un altro Ufficiale di gara, nel procedimento in questione il cronometrista, fra le cui deleghe non rientravano le competenze, invece esercitate durante l'evento, di autorizzare l'inizio della competizione in esame.

Appare provato *per tabulas* - e ciò solo vale a destituire di fondamento le eccezioni preliminari formulate dall' Avv. xxxxxxxx quale difensore dell'incolpato nella memoria difensiva ritualmente trasmessa il 22.06.2026 - il "*comportamento*" dell'incolpato sig. xxxxxxxx. Vero è che risulta documentalmente provato, nonché ammesso dallo stesso deferito ascoltato all'udienza del 30-06-2026, l'addebito concernente la sostituzione arbitraria di quest'ultimo nelle prerogative esclusive del Giudice di gara.

Quanto posto in essere dal sig. xxxxxxxx, provato documentalmente ed ammesso dal medesimo, dà luogo ad un atteggiamento del tesserato gravemente contrario al Codice di Comportamento Sportivo, contenuto in Sport in Regola, che specificatamente agli Artt. 1 e 2 ribadisce i principi di osservanza della disciplina sportiva e di rispetto dei principi di lealtà e di correttezza nell'espletamento di ogni funzione riconducibile all'attività sportiva.

Principi applicabili ad ogni effetto, fatta salva la prevalenza dei valori fondanti e delle disposizioni di cui al Patto Associativo, terzultimo comma, che "*fanno riferimento alle regole statutarie rigorosamente improntate a criteri etici di trasparenza, correttezza e competenza*".

La tesi difensiva esposta nella memoria ritualmente trasmessa il 22.06.2026 dall' Avv. xxxxxxxx - che riconduce la motivazione del comportamento del suo assistito alla convinzione che esso ha avuto della già avvenuta messa in sicurezza del percorso - resta priva di pregio atteso che si tratta semmai di una convinzione dal medesimo incolpato auto-attribuitasi, così come dallo stesso ammesso in udienza, non sulla base di effettivi riscontri dalle autorità di pubblica sicurezza, ma solo ed esclusivamente da ascriversi e mera convinzione personale.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il deferito ammette la consapevolezza che il suo comportamento non rientrasse fra le competenze ad egli attribuite dal mandato avuto di cronometrista per la gara oggetto della procedura in epigrafe, riferendo di avere chiesto autorizzazione al Direttore della corsa.

Il Collegio condivide la valutazione esposta dal procuratore Associativo nell'atto di deferimento : *"L'iniziativa del sig. xxxxxxx di dare inizio alla gara di ciclismo, giustificata dallo stesso dal fatto che non vi potessero essere ritardi, senza averne alcuna autorità regolamentare e, soprattutto senza che vi fossero le condizioni di sicurezza, ha sicuramente posto in grave pericolo gli atleti che erano stati autorizzati dallo stesso alla partenza della cronoscalata"*.

La tesi esposta in memoria dalla difesa del sig. xxxxxxx (*"A ciò si aggiunga che l'intera manifestazione si è svolta regolarmente e si è conclusa senza il verificarsi di incidenti, senza situazioni di emergenza, senza danni a persone o cose e senza che si registrassero criticità riconducibili alla partenza degli atleti"*) non convince.

Ad avviso del Collegio costituisce condotta di inaudita gravità e assoluta spregiudicatezza (certamente contraria ai principi di solidarietà ispiratori del CSI) l'aver esposto i ciclisti ad un imminente pericolo di vita nel corso di una competizione su strada, durante il lasso di tempo di assenza del presidio sanitario di emergenza (ambulanza) e del medico di gara.

Va tenuto conto dell'istruttoria svolta, attraverso le dichiarazioni rese dalle parti e i documenti acquisiti e non contestati, il cui contenuto, a valutazione del Collegio, rende non necessarie ulteriori istruttorie, peraltro stante l'illegittimità di adempimenti in tal senso affidati a Organi terzi non incardinati nell'ordinamento associativo del CSI."

Circa l'entità della sanzione da irrogare non si può non evidenziare, in senso aggravante (ex Art. 17 del Regolamento Probiviri) , la qualifica di xxxxxxxx posseduta dal medesimo deferito Sig. xxxxxxxx, così come risultante da certificato Ceaf agli atti, nonché di componente del xxxxxxxx del CSI di Xxxxxxxx con funzione specifica di componente della xxxxxxxx, così come da sito web del medesimo Comitato ed il conseguente dovere in senso rafforzato di probità e di rispetto dei ruoli, stante le funzioni di cui sopra.

Parimenti aggravante debba altresì considerarsi il contesto pubblico in cui si sono svolti i fatti e la loro conseguente ricaduta in termini di immagine in quanto svoltisi di fronte ad atleti ed operatori di varie Società sportive, minando gravemente l'autorevolezza del Giudice di gara e con inevitabile ricaduta sull'immagine dell'intera categoria degli Arbitri/Giudici di gara e di conseguenza dell'intera Associazione.

In riferimento altresì all'entità della sanzione da irrogare si ritiene non ascrivere quale scriminante il fatto che di ciò che stava accadendo fosse stato edotto il Direttore di corsa e che la gara sia stata comunque proseguita pro-forma, in virtù di una successiva e subentrata messa in sicurezza del percorso, così come sostenuto in udienza dal Presidente del Comitato CSI di xxxxxxxx, in veste di xxxxxxxx del Comitato stesso.

Tale scriminante non può essere legittimamente invocata e trovare applicazione in presenza di difetto di legittimazione originaria, come nel caso di specie, stante la consapevolezza del deferito di esercitare una prerogativa non propria.

Infine, pur riconoscendo che la parziale ammissione in udienza del deferito, in merito all'assegnazione a se stesso sul "campo" di prerogative non proprie, possa essere valutato come elemento attenuante, resta prevalente nella determinazione della pena quale criterio valutativo il necessario rispetto dei ruoli e la doverosa correttezza e probità degli Operatori, a tutela dei principi educativi ed associativi alla base dell'attività del CSI.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Alla luce di quanto esposto, circa l'incolpazione del tesserato sig. XXXXXXXX, di cui all'atto di deferimento [Procedimento RGPA 04/2026 I SEZ.] in considerazioni degli elementi documentali in atti, di quanto acquisito in udienza e rilevato che in ogni caso le sanzioni devono essere rivolte all'auspicata ricomposizione dei ruoli Associativi e dei corretti rapporti fra di essi, il Collegio, definitivamente pronunciando nel merito

COSI' DISPONE

- interdizione fino al 31 Marzo 2027 da tutte le funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali, e così – fra l'altro – dal ruolo di Arbitro/Giudice di gara, del tesserato XXXXXXXX;
- che il presente provvedimento sia comunicato al Comitato CSI di XXXXXXXX, nonché all'Associazione CSI al livello nazionale.
- che il presente provvedimento sia pubblicato in versione oscurata, sussistendo i presupposti di opportunità di riservatezza.

In relazione alla sanzione irrogata si specifica che qualora venisse attestata la partecipazione del suddetto sig. XXXXXXXX in qualità di discente ad attività formativa programmata dal CSI, tale partecipazione su richiesta dell'interessato, inoltrata a questo Collegio, potrà determinare eventuali elementi favorevoli ad una riduzione di pena. A tal proposito si dispone che il Comitato di XXXXXXXX vigili sulla eventuale partecipazione a detta attività collaborando e sollecitando affinché sia intrapresa e riferendo al Collegio circa la partecipazione del tesserato (si ricorda che – ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Regolamento dei probiviri, *“Il mancato rispetto dei provvedimenti emessi dal Collegio è da intendersi come violazione degli obblighi associativi derivanti dallo Statuto. Tale violazione è passibile a sua volta di apertura di procedimenti associativi”*).

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- Al Sig. XXXXXXXX (ed all'Avv. XXXXXXXX – difensore)
- Al Comitato CSI di XXXXXXXX
- Al Comitato CSI di XXXXXXXX
- Al Procuratore Associativo CSI Nazionale
- All'Ufficio Giuridico CSI Nazionale

Si dispone inoltre che il Comitato CSI di XXXXXXXX, gli Organi Associativi Nazionali, Regionali e Territoriali controllino la corretta applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Quanto alla pubblicazione del presente provvedimento da parte del Comitato CSI di XXXXXXXX, e dell'Ufficio Giuridico Nazionale, questo Collegio dispone che essi provvedano all'oscuramento dei nomi, cognomi e dati sensibili delle persone citate in atti.

Data quella dell'invio mail

Il Presidente e Relatore: Roberto Pietro Valli



La Componente: Amelia Morgano



La Componente : Silvia Cavallini